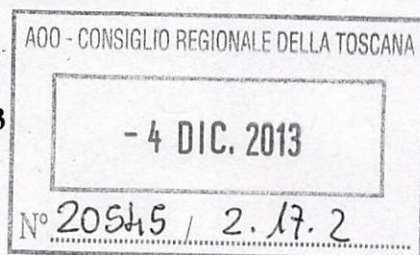




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 4 dicembre 2013



Al Presidente del Consiglio Regionale
- SEDE -

Consiglio regionale della Toscana
Interrogazione a risposta Orale n.
Prot. n.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Ai sensi dell'art. 160 del Reg.Int.

Oggetto: *“Sul mancato adeguamento dei compensi ai medici rappresentanti di categoria nelle commissioni di invalidità civile”*

Il sottoscritto Consigliere regionale

RICORDATO che ai sensi della legge regionale 23 giugno 1993, n. 40 (Disciplina degli organi sanitari collegiali) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) alla Giunta regionale competeva di stabilire l'ammontare ed i compensi spettanti ai medici che integrano le commissioni di accertamento dell'invalidità civile in rappresentanza delle associazioni di categoria cui appartengono le persone soggette ad accertamento, e che l'ammontare del compenso era aggiornato ogni cinque anni;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 923 del 19 settembre 2005, con la quale si procedeva al suddetto adeguamento stimando una spesa complessiva per il triennio 2005 – 2007 di 1.785.000 euro;

RICORDATO *Altresì*, come l'articolo 4 (Compensi ai componenti e al segretario delle commissioni) della l.r. 40/1993, nel definire gli importi dei compensi ai medici che integravano le commissioni in rappresentanza delle associazioni di categoria delle persone sottoposte ad accertamento, esplicitava che questi fossero annualmente aggiornati dalla Giunta regionale sulla base dei “numeri indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”;

CONSIDERATO che con legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 la Regione Toscana ha provveduto a semplificare le procedure di accertamento sanitario delle condizioni di disabilità, costituendo la commissione unica di accertamento all'interno della quale è mantenuta la presenza di un medico “in rappresentanza dell'associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti)”;

RICHIAMATO l'articolo 2 (Commissione unica di accertamento), comma 7, della l.r. 62/2009, dove è previsto che al medico rappresentante dell'associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento sia corrisposta una indennità di presenza ed un'indennità per ogni visita espletata e definita "nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale";

PRESO DUNQUE ATTO:

- che la vigente normativa regionale non contempla esplicitamente l'obbligo di adeguamento agli indici ISTAT per i compensi dei medici rappresentanti delle associazioni di categoria delle persone sottoposte ad accertamento, medici peraltro, in virtù di tale legge, componenti effettivi delle commissioni uniche di accertamento delle condizioni di disabilità;
- che non risultano però assunti atti di adeguamento ISTAT per le annualità dal 2005 al 2009, in vizio della previsione normativa al quel tempo vigente;
- che l'assenza di tali atti di adeguamento costituisce un evidente danno per i medici delle associazioni di categoria che hanno prestato i loro servizi nelle commissioni operative ex l.r. 40/1993, nonché per le associazioni stesse che il legislatore regionale ha voluto inserire, coi propri rappresentanti medici, come componenti effettivi – e non più invitati – nelle commissioni uniche di accertamento;

**INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

per sapere quali iniziative la Giunta regionale intende assumere al fine di recuperare il legittimo adeguamento ISTAT previsto dalla legge in favore dei compensi erogati ai medici che in rappresentanza delle associazioni di categoria delle persone sottoposte ad accertamento di invalidità hanno partecipato ai lavori delle commissioni sanitarie di accertamento ex l.r. 40/1993 nel periodo compreso fra il 2005 e l'entrata in vigore della legge regionale 62 del 2009.

Marco Remaschi

